

VERBALE D'INTESA

Il giorno *22 luglio 2003*, presso la Sede centrale dell'Inail di P.le Pastore, n.6 - Roma, la Delegazione trattante di parte pubblica e le Organizzazioni sindacali a livello nazionale, in relazione alla riserva contenuta nel verbale del 20 novembre 2002 in materia di mobilità tra i profili professionali, si sono incontrate per l'esame delle situazioni in atto alla data del 31 ottobre 2002, da definire prima della concreta attuazione del Regolamento sulla mobilità orizzontale tra profili professionali.

Le parti, esaminato il quadro complessivo delle situazioni in atto a quest'ultima data come da dettagliata documentazione presentata dall'Amministrazione sulla base delle risultanze dell'apposita nota della DCRU del 6 dicembre 2002, concordano sui seguenti criteri da adottare per la definizione delle relative fattispecie, con esclusione di quelle motivate da ragioni di carattere sanitario:

1. le istanze di passaggio ad altro profilo verranno accolte nei casi in cui ricorra:
 - 1.1. il requisito della permanenza minima - alla data di entrata in vigore del Regolamento sulla mobilità tra profili professionali - di tre anni nella posizione e profilo di provenienza ovvero, per le situazioni di fatto, il requisito della prevalenza e della continuità nell'espletamento di mansioni proprie di un profilo diverso da quello di appartenenza da epoca antecedente al 1° luglio 2002, secondo quanto previsto nella citata nota del 6 dicembre 2002;
 - 1.2. il parere favorevole del relativo Direttore Regionale o Centrale;
 - 1.3. la disponibilità dei posti per la posizione e profilo da rivestire nella struttura di appartenenza ovvero presso altra struttura della relativa Regione. In tale ultimo caso dovrà essere acquisita la disponibilità preventiva del personale interessato;
2. le istanze di mutamento di profilo presentate da personale sanitario, ancorché in possesso dei requisiti di cui al precedente punto 1, non verranno accolte, in considerazione dell'attuale carenza dei tali professionalità nell'Istituto, salvo che le relative motivazioni non attengano a ragioni di carattere sanitario;
3. le istanze o le situazioni di fatto riguardanti il passaggio al profilo informatico, ferma restando la necessità del possesso dei requisiti generali precedentemente indicati al punto 1, verranno definite subordinatamente al superamento della prevista procedura di selezione, le cui modalità saranno definite dalle parti entro il 30 settembre p.v..

Leg *Randi* *Di...* *fin* *Q* *...* *...*

I relativi provvedimenti di mutamento di profilo avranno decorrenza della singole determinazioni del Direttore Centrale Risorse Umane.

Le parti, infine, nel concordare che il riferimento temporale per l'applicazione del regime transitorio di cui all'art.13 del citato Regolamento è quello dell'entrata in vigore del Regolamento stesso (1° gennaio 2003), stabiliscono che venga assegnato il termine del 30 settembre 2003 per poter presentare le relative domande usufruendo di detto regime transitorio.

LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI

CGIL *Roberto Mauri*
 CISL *[Signature]*
 UIL *Augusto Della Rocca (v. note e verbale)*
 CSA di Cisa/Fialp *[Signature]*
 R.d.B. *[Signature] (v. note e verbale)*

LA DELEGAZIONE

[Signature]
[Signature]
[Signature]

